

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1766

EMENDAMENTI

da articolo 66
ad articolo 85

VOLUME 4

28 marzo 2020

EMENDAMENTO

ART. 66

RIZZOTTI,

All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,». Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro».
- b) al comma 2, dopo le parole «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».

Relazione

La proposta emendativa mira ad estendere le detrazioni e le deduzioni ai fini fiscali delle erogazioni liberali, effettuate in denaro e in natura, nei confronti delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate (ancorché costituiti in forma di società di capitali), che in qualità di erogatori di prestazioni sanitarie in nome e per conto del SSR sono state chiamate a fronteggiare, congiuntamente con le strutture pubbliche, l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

In questo contesto di grave emergenza, molte realtà hanno creato aree temporanee per COVID positivi, quali ad esempio degenze e terapie intensive, con il supporto delle donazioni ricevute da persone fisiche e imprese. Tali donazioni non sarebbero ricomprese nelle disposizioni dell'art.66 che andrebbe, quindi, ad escludere dalla detrazione e dalle deduzioni proprio le donazioni che in questo momento di grave difficoltà stanno consentendo agli erogatori, ancorché costituiti in forma di società di capitali, di far fronte all'Emergenza sanitaria.

Nel caso delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali si propone di innalzare l'importo della detrazione a 90.000 euro a fronte degli attuali 30.000.

66.1

A.S. 1766

Emendamento

Art. 66

Comincini

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro,» aggiungere le seguenti: «ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali,». Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro».*
2. *al comma 2, dopo le parole «si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.» aggiungere le seguenti: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle erogazioni effettuate per le medesime finalità in favore degli ospedali istituti e case di ricovero e cura pubblici e privati accreditati, ancorché costituiti in forma di società di capitali.».*

66.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 66

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1 sostituire le parole: " pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro" con le seguenti: " pari al 50% per un importo non superiore a 50.000 euro".*
- 2) *Sostituire il comma 4 con il seguente: " Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:*
 - a) *quanto a 62,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;*
 - b) *quanto a 47,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

66.3

AS 1766
Emendamento
Art. 66

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. *In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.*”;
- b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: “*Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*”.

66.4

EMENDAMENTO

Art.66

MINUTO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gravante sugli acquisti di apparecchiature mediche autoprodotte dalle imprese donatrici, oggetto di erogazione liberale in natura, trova applicazione l'aliquota ridotta al 4 per cento.

66.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 66

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGÒNI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

*«Art.66-bis
(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)*

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18/05/2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20% come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.
3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
4. Con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.
5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:
 - a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;

66.0.1 1/2

- b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7/12/2004 n. 307 quanto a 25 milioni di euro;
- c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge n. 196/2009 quanto a 25 milioni di euro;
- d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 1 della legge n. 196/2009 quanto a 150 milioni di euro.».

66.0.1

2/2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 66

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 66-bis)

(Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui all'articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa fino a 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2022 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dalle imprese o dai professionisti beneficiari.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizioni, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

66.0.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 66

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 66-bis)

(Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73)

1. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine la seguente:
"e-bis) sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

66.0.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 67

**All'articolo 67, comma 1, sostituire le parole: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020",
con le seguenti: " Sono sospesi dall'8 marzo al 31 dicembre 2020"**

67.1

A.S. 1766

Emendamento

Art. 67

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- al primo periodo le parole: “, *di riscossione e di contenzioso*” sono sostituite dalle seguenti: “*e di riscossione*”;
- dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.”.

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”.

67.2

A.S.1766

Emendamento

Art. 67

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO, NANNICINI

All'articolo 67, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: << al 31 maggio 2020 >> con le seguenti: << al 31 luglio 2020 >>;*

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Rientrano nel periodo di sospensione, altresì, i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."*

b) *Sopprimere il comma 4.*

67.3

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 67

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «**Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.**»
- b) sopprimere il comma 4.

67.4

A.S.1766

Nastri

ART 67

All'articolo 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."
- b) il comma 4 è soppresso.

67.5

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Rientrano nel periodo di sospensione altresì i versamenti delle somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 36-ter e del comma 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, del comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, nonché dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»
- b) il comma 4 è soppresso.

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di includere nella sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, i termini di versamento dei cosiddetti avvisi "bonari", nonché i versamenti dovuti per effetto dell'accertamento con adesione.

Inoltre, l'emendamento intende abrogare la disposizione che prevede, in relazione all'attività degli uffici impositori, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E' del tutto evidente che a fronte di una sospensione dell'attività di accertamento della durata di pochi mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza ingiustificata la proroga di due anni dei termini di accertamento.

Peraltro, l'universalità dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica la non applicazione di una disposizione, di carattere generale, correttamente pensata, infatti, per le situazioni in cui l'eccezionalità riguarda zone circoscritte.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria.

67.6

EMENDAMENTO

ART. 67

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'articolo 67, comma 1, alla fine, dopo le parole "legge 23 dicembre 2014, n. 190", aggiungere le seguenti

“, e quelli relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462”».

67.7

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 67

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: *“nonché i pignoramenti esattoriali ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973”*.

67.8

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.67

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1bis. Il comma 1 non è applicabile alle attività di riscossione e di liquidazione delle quote annuali degli iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, in quanto enti pubblici non economici esclusi dal conto economico consolidato e dalla contabilità generale dello Stato.

67.9

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 67

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 12» inserire le seguenti «, comma 1».

67.10

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI, FAZZOLARI

Articolo 67

Sopprimere il comma 4.

67.11

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

Art. 67.

Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione."

67.12

MARTELLI

All'art. 67,

sostituire il comma 4 con il seguente

的 termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono applicati in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212'

MARTELLI

67.13

EMENDAMENTO

ART.67

MODENA, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori non si applica l'art 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n159".

67.14

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 67

DELL'OLIO, DESSI', GALLICCHIO

Al comma 4, dopo le parole: "l'articolo 12" inserire le seguenti: ", commi 1 e 3,".

67.15

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 67

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

“4-bis. Le scadenze indicate dai comuni al rilascio del permesso di costruire per il versamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sono prorogate di 90 giorni.

4-ter. Fino al 31 dicembre 2020, il contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 applicato dai comuni è ridotto dell’80 per cento rispetto a quanto determinato dai Comuni sulla base anche delle disposizioni e legislazioni regionali. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126.”

Conseguentemente all’articolo 75, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. Fino al 31 dicembre 2020, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, le commissioni giudicatrici, in applicazione del comma 2 dell’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, lavorano a distanza con procedure telematiche.”

07.16

AS 1766
Emendamento

Articolo 68

CONZATTI, NENCINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti derivanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 36-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate anteriormente alla data dell'8 marzo 2020, sono sospesi fino alla data del 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente «Sospensione dei termini di versamento»

68.1

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

Articolo 68.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1” Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

68.2

A.S. 1766

Emendamento

Art. 68

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione.”.*
- b) l'ultimo periodo è soppresso.

68.3

EMENDAMENTO

ART. 68

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: "31 maggio 2020", con le seguenti: "30 novembre 2020", sostituire le parole: " entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione", con le seguenti: "entro il mese di dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno" e al comma 3, sostituire le parole: "31 maggio", con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

68.4

A.S. 1766

Emendamento

Art. 68

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) *sostituire le parole: << 31 maggio 2020 >> con le seguenti: <<31 luglio 2021 >>;*
- 2) *dopo le parole: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159", aggiungere le seguenti: "anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ."*

b) al comma 3, sostituire le parole: << 31 maggio 2020 >> con le seguenti: <<31 agosto >>;

68.5

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

PARAGONE

All'articolo 68, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma uno, le parole «effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione» sono sostituite con le seguenti «effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine»;
- b) al comma 1, dopo le parole «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122» sono inserite le seguenti «nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462»;
- c) al comma 3, le parole: «al 31 maggio» sono sostituite con le seguenti «al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020» e le parole «il termine di versamento del 28 febbraio 2020» sono sostituite con le seguenti «i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020».

Illustrazione

La proposta emendativa, in primo luogo sposta al mese di settembre il termine di versamento delle somme dovute oggetto della sospensione ed allarga la sospensione dei termini di versamento anche alle somme derivanti dagli avvisi bonari di cui al D. Lgs. 462/1997 attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della norma.

Inoltre, la proposta differisce al 30 settembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 relativi, rispettivamente, al pagamento della prima e seconda rata dell'anno 2020 rientranti nel piano di rateazione della definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") e della definizione agevolata per le risorse proprie UE. Stesso differimento al 30 settembre 2020 si applica al "saldo e stralcio delle cartelle" i cui termini di versamento, per l'anno 2020, sono fissati al 31 marzo relativamente alla prima rata.

In altre parole, lo scopo della proposta emendativa è quello di evitare che i contribuenti subiscano ulteriormente gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha costretto ad una generale sospensione delle attività economiche.

68.6

S 1766

Emendamento

Articolo 68

DE BONIS

Al comma 1, sostituire le parole: “in un’unica soluzione entro il mese successive al termine del periodo di sospensione” con le seguenti: “in un’unica soluzione ovvero in dieci rate annuali di pari importo senza aggravio di interessi”.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

68.7

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

PARAGONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare la disposizione che prevede, in relazione all'attività degli uffici impositori, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

E' del tutto evidente che a fronte di una sospensione dell'attività di riscossione coattiva della durata di pochi mesi (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) risulta del tutto sproporzionata e di conseguenza ingiustificata la proroga di due anni dei termini di accertamento.

L'universalità dell'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo giustifica la non applicazione di una disposizione, di carattere generale, correttamente pensata per le situazioni in cui l'eccezionalità riguarda zone circoscritte.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria.

68.8

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 68

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

68.9

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 68

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .”

Conseguentemente, all’articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis All’onere derivante dall’articolo 68, comma 1, terzo periodo, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

68.10

EMENDAMENTO

Art. 68

FENU, DI NICOLA, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1- bis. Per le rateazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relative alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Enti della Riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010 n. 122, i pagamenti delle rate sono sospesi fino al 31 maggio 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento per lo stesso numero di rate oggetto di sospensione.

1-ter. Al comma 3, alinea, dell'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di cinque rate", sono sostituite dalle seguenti "di otto rate".»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. All'articolo 3, comma 14, alinea, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2"»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione."».

68.11

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 68

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

68.12

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Articolo 68

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, i procedimenti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 eseguiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore al terzo, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

3-ter. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ovvero i soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 abbiano attivato la procedura esecutiva di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, come disposto dal comma 2 dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, è sospesa, nei termini di cui al comma 3-bis, l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile avete ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per i procedimenti di cui all'articolo 543 e seguenti, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 l'esecuzione del provvedimento previsto all'articolo 553 del codice di procedura civile emesso in favore di aziende e istituti di credito, di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni nonché di società cessionarie di crediti in contenzioso, avente ad oggetto le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. La richiesta di sospensione deve essere formalizzata dal debitore esecutato al terzo pignorato, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del provvedimento di assegnazione e vendita di crediti in favore dei creditori istituzionali».

68.13

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 68

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 11 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

68.14

EMENDAMENTO

ART. 68

PAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 sostituire le parole "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2018".»

68.15

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 68

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 68-bis

(Ulteriori misure fiscali di sostegno alla liquidità)

"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 184, le parole " alla data del 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " alla data del 31 dicembre 2018".
- b) al comma 185, le parole " alla data del 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " alla data del 31 dicembre 2018".
- c) al comma 185-bis, le parole " entro il 16 settembre 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 16 settembre 2020".
- d) al comma 189, le parole " entro il 30 aprile 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 30 giugno 2020".
- e) il comma 190, è sostituito dal seguente: " Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
- f) al comma 191, le parole " dal 1° dicembre 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " dal 1° dicembre 2020 ".
- g) al comma 192, le parole "Entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: " Entro il 31 ottobre 2020 ".
- h) il comma 193, è sostituito dal seguente: " Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2020; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente

68.0.1 1/3

ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2020 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2021 e 2022. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

2) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020;

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2020.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2020, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2020 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2020, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2020 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

68.0.1

2/3

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2020; la seconda rata scade il 30 novembre 2020 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento."

4. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda."

b) al comma 7, le parole " 7 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: " 7 dicembre 2020".

c) al comma 8, le parole " Entro il 31 maggio 2019", sono sostituite dalle seguenti: " Entro il 31 maggio 2021".

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: " Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2022."

e) al comma 11, le parole " il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: " il 31 luglio 2021".

f) al comma 12, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2022".

g) Al comma 13, le parole " entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

h) Al comma 16, le parole " entro il 31 marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021"

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

68.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 68

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-bis dell'art. 12 del Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

“7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'art. 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,

68.0.2
44

1/3

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.”.

2. L'articolo 28-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

“Art. 28-*quater*

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alla alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente

68.0.2
45

2/3

decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.”

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quale trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.2

2/3

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 68

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2020 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 120 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

68.0.3
47

1/2

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

68.0.3

2/2

EMENDAMENTO

ART.68

BIASOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 68-bis

(Ampliamento della platea dei contribuenti e condizioni di favore per rimborsi o utilizzo in compensazione di crediti d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno)

1. Al fine di consentire una maggiore disponibilità di liquidità per le imprese e gli esercenti arti o professioni e favorire la ripresa economica, gli stessi soggetti, indipendentemente dai limiti, requisiti e condizioni richiamati dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 possono, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al successivo, richiedere i rimborsi d'imposta sul valore aggiunto relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, effettuare la compensazione dei medesimi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
2. Ai fini del precedente comma non trovano applicazione il limite di valore di cui all'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i limiti, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 17 Dlgs 241/97.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro dal 2020, si provvede a decorrere dal 2020, attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

68.0.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 68

PELLEGRINI MARCO, FENU, BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI, LEONE, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Riapertura termini definizione agevolata).

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
 - a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;
 - b) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2020.
3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2020.
4. Le disposizioni del presente articolo:
 - a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
 - b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

68.0.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 68

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Sospensioni in materia di reati tributari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sospesa fino al 31 dicembre 2020.».

68.0.6

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 68

Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

Art. 68-bis

(Sospensione dei termini di versamento degli avvisi ex art. 36-bis e 54-bis del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e relative rateizzazioni)

1. Sono sospesi i termini degli avvisi e dei versamenti dovuti, anche a seguito rateizzazione, derivanti dagli avvisi emessi dalla Agenzia delle Entrate ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

BONINO

68.0.7

A.S.1766

De Bertoldi

Art. 68

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis

(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, il comma 1 del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente: 1°A partire dal 1° gennaio 2021, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1".

68.0.8

A.S.1766

IANNONE

ART 68

Dopo l'art. 68, inserire il seguente:

Art. 68 bis (Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1 gennaio 2021"

68.0.9

EMENDAMENTO

Art.68

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 68 bis. (Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

1. All'articolo 32, primo comma, del DL 124/19, come convertito dalla Legge 157/19, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le parole: "a far data dal 1 gennaio 2021"

68.0.10

EMENDAMENTO

Art. 69

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020."

b) alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento."

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dai concessionari del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento."

69.1

A.S.1766

De Bertoldi

Art. 69.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1" Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020."

69.2

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 69

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 69-bis

(Imposte sugli immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi)

1. Per gli immobili strumentali iscritti in catasto nella categoria D/2, D/8, C/1, C/2 e C/6 allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dell'attività imprenditoriale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, a 580 milioni per l'anno 2021 e a 330 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 69

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 69-bis

(IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

- a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

69.0.2

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 69

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 69-*bis*.

(IMU sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

- a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126 .>>.

69.0.3

EMENDAMENTO

Articolo 69

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 69-bis

(Misure di sostegno per le concessionarie autostradali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i concessionari autostradali sono autorizzati a sospendere, sino al termine dello stato di emergenza, i seguenti pagamenti dei Canoni concessori:

- i) Canone concessione pari al 2,4% dell'introito netto da pedaggio (art 1. Comma 1020 legge 296 del 27 dicembre 2006 e smi);
- ii) Canone integrazione pedaggio ex art. 9bis del Decreto Legge del 1 luglio 2009, n. 78 e smi;
- iii) Canoni sui ricavi collaterali e da sub-concessioni
- iv) IVA e qualsiasi altra imposta dovuta allo Stato o a qualsiasi altro Ente.

2) Gli importi derivanti da tale sospensione immediata dei pagamenti saranno utilizzati sino a compensazione, quale contributo c/esercizio, per i mancati introiti da pedaggio per l'anno 2020.

Art. 69-TER

(Sospensione dell'ammortamento finanziario dei beni reversibili)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le società concessionarie possono non effettuare l'ammortamento dei beni reversibili in ragione del limitato utilizzo dell'infrastruttura per le limitazioni imposte alla mobilità. L'importo di competenza è distribuito sui residui anni di concessione.»

69.0.4

EMENDAMENTO

Articolo 69

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 69 bis

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 al 2021. Proroga versamento della rata del corrispettivo della concessione)

1. In conseguenza del blocco dell'aumento delle tariffe sulle autostrade A24 e A25 sino al 31 ottobre 2021 a favore degli utenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 tricies semel della Legge n.156/2019, è sospeso l'obbligo del concessionario di versare la rata del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relativa all'anno 2019, dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

2. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. della rata del corrispettivo sospesa ai sensi del comma 1, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.»

69.0.5

De Bertoldi

Art. 69

Dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art. 69-bis

(Regime straordinario di determinazione del prelievo erariale unico e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento)

1. La determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, prevista con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto direttoriale del 12 aprile 2007 è sospesa dal mese di marzo 2020 e fino all'ultimo giorno del primo mese intero successivo alla conclusione del periodo di stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Fatto salvo il versamento del prelievo a titolo di saldo relativo all'anno 2019 nonché il quarto versamento del prelievo relativo al primo periodo contabile 2020, il prelievo dovuto a decorrere del mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività è determinato in base alla raccolta effettiva registrata dai contatori degli apparecchi rilevati tramite la rete telematica pubblica.”

De Bertoldi

69.0.6

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART. 70

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente articolo:

“Art. 70-bis

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.
2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e dell'articolo 62-bis e seguenti del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole “le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento” sono sostituite con le parole “le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento”.
4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.
5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per

- effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 8 per cento.
6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
 7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
 8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
 9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.

70.1

2/2

S 1766

Emendamento

Articolo 70

DE BONIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo comma, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente: «*i-undecies*) le spese sostenute, fino all'importo di euro 300, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento DI Esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 e ai sensi dei Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016 e del 26 luglio 2017. I prodotti di cui al precedente periodo sono individuati con apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali.»;
 - b) dopo il *terzo comma*, è inserito il seguente: «*3-bis*. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera *i-undecies*), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000».
2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Ai maggiori oneri di cui presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

70.0.1

A.S. 1766
Emendamenti
Art. 71

CONZATTI, COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

71.1

A.S. 1766

LA PIETRA, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 71

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 71

(Premio per la rinuncia alle sospensioni)

1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15% dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 126.»

71.2

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 71

Al comma 1, dopo la parola "menzione" inserire la seguente frase:

"nonché altre misure premiali"

71.3

A.S. 1766

Emendamento

Art. 71

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, MESSINA Assuntela, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: <<Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità; la stessa attestazione della menzione, ove ricorrano le condizioni, rappresenta un titolo di privilegio nella partecipazione a bandi pubblici per appalti di servizi o forniture di beni>>

71.4

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 71

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

" 2. Ai contribuenti i quali non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino tutti i versamenti sospesi, non si applica l'art.12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Agli stessi sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Il titolo dell'articolo 71 è sostituito dal seguente "Menzione e regime premiale per la rinuncia alle sospensioni"

71.5

EMENDAMENTO

Articolo 71

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti.
3. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
5. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi

commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese o liberi professionisti, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenute le spese.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate

provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 11.

9. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

10. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 10.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata delle sole attività di ricerca & sviluppo da parte di un revisore legale terzo.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

71.0.1

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 71

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 71-bis

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta

71.0.2

1/3

precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e

71.0.2

2/3

che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

71.0.2

3/3

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 71

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 71-bis)

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
 - a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,

F1.0.3

1/2

dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160."

71.0.3

2/2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art.71

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 71-bis)

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

71.0.4

1/3

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

71.0.4

2/3

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160."

71.0.4

3/3

EMENDAMENTO

Articolo 71

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis

1. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.
2. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
3. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
4. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB alla BCE deve essere preliminarmente autorizzata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal MEF e dal MiSE con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del MEF e del MiSE.
5. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal MEF e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso

l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

8. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9. Il MEF adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.».

71.05

2/2

Calandrini

ARTICOLO 71

Dopo l'art. 71 inserire il seguente:

“Art. 71-bis

(Attuazione di incentivi su scala regionale)

1. Per la rapida ed efficace attuazione delle misure di sostegno e rilancio dell'economia contenute nel presente decreto, lo Stato si avvale delle regioni e delle province autonome per gli interventi destinati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comunque nel rispetto dei criteri degli aiuti de minimis di cui al Reg. UE 1407/2013. A tal fine, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente provvedimento, nonché degli altri provvedimenti che saranno adottati per il rilancio dell'economia e il sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese fino al limite di 50 miliardi di euro, previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.

2. Previo accordo in Conferenza unificata Stato autonomie locali, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione, nonché le modalità di ripartizione tra le diverse regioni e province autonome delle risorse finanziarie rese disponibili in forza del presente decreto e in base ai seguenti criteri:

a) concentrazione delle misure in favore delle iniziative produttive effettivamente e significativamente danneggiate dall'emergenza Covid-19, sulla base della riduzione della produzione, dei compensi o dei ricavi derivanti dall'attività tipica, delle unità di personale occupate e dei collaboratori a qualsiasi titolo utilizzati rispetto al periodo anteriore all'insorgere dell'emergenza. A tal fine, la distribuzione delle risorse tra le regioni o province autonome è operata in ragione degli stessi indici normalizzati in funzione della popolazione residente, del numero di imprese censite, del contributo di ciascuna regione o provincia rispetto agli indicatori sopra citati assunti su scala nazionale;

b) censimento delle imprese e delle attività produttive operanti in ciascuna regione o provincia autonoma in base ai dati del sistema camerale;

71.0.6
85

1/2

c) verifica dell'incidenza degli effetti dell'emergenza da Covid-19 sui livelli di occupazione assumendo a riferimento la variazione tra i dati ufficiali Istat al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo. Per i collaboratori con rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, si assumono le rilevazioni fiscali derivanti dall'assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta;

d) determinazione della riduzione di produzione, fatturato, e compensi o ricavi di ciascuna impresa alla luce dei rispettivi valori fiscali correttamente tenuti, assumendo a riferimento la variazione tra i dati emergenti dalla documentazione fiscale al 31.12.2019 e quelli alla data del citato accordo;

e) rendicontazione mensile delle misure adottate da ciascuna regione o province autonome, delle risorse utilizzate, delle variazioni in termini di tasso di occupazione registrato e di prodotto interno lordo di ciascuna regione o provincia autonoma con apposita relazione da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti.

3. Le regioni e province autonome possono integrare le risorse destinate al sostegno e al rilancio delle attività produttive ai sensi del comma 1 mediante risorse di spettanza regionale. A tal fine anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascuna regione può approvare un programma di pronto utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 rese disponibili dal mancato impiego di risorse previste nei periodi di programmazione 2014-20 e precedenti. Dei programmi approvati e data comunicazione al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la Coesione Territoriale.

4. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3 e dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.”.

F1.0.6

2/2

Emendamento

Art. 71

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Per gli anni 2020 e 2021, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020 e in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

71.0.7

EMENDAMENTO

ART. 71

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis. (Disposizioni in materia di liquidazione dell'IIVA secondo la contabilità di cassa)

1. Per tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fatture emesse dall'1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, si applica il meccanismo di cui all'articolo 32-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

71.0.8

Emendamento

Art. 125

SCHIFANI, GASPARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato, a decorrere dalla cessazione dell'emergenza sanitaria, per un periodo pari alla sospensione conseguente alle disposizioni relative alla stessa."

AS 1766

Emendamento

Art.71

AIMI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 71-bis (Disposizioni in materia di rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 699, le parole: "si considera", sono sostituite con le seguenti: "può essere" e le parole: " 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili", con le seguenti: " 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 3 per cento per i beni non ammortizzabili";
 - b) al comma 701, le parole: "tre rate" e "sei rate", sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "sei rate" e "nove rate".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle

mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.>>

71.0.9

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 14

AIMI

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente.

«Art. 14-bis (Modifiche all'art. 650 del codice penale)

1. All'art. 650 del codice penale:

- a) le parole «fino a tre mesi» sono sostituite da «fino a sei mesi»;
- b) le parole «fino a duecentosei euro» sono sostituite da «fino a duemila euro.».

AS 1766
Art. 71
Emendamento

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 71-bis

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

3. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

2. indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

1. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

1. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di applicare in via facoltativa gli indici sintetici di affidabilità fiscale al fine di vedersi riconosciuti i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

71.0.10

AS 1766

EMENDAMENTO

ART. 71

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Misure in materia di contratti pubblici)

1. Ad eccezione dei contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori connessi all'emergenza COVID-19, sono sospesi fino al 3 aprile 2020 i termini non scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti in atti di gara emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, concernenti la presentazione delle offerte, laddove sia prevista la presa visione dei luoghi, ovvero i termini di cui al procedimento di soccorso istruttorio, nonché ogni altro termine che preveda penali connesse all'esecuzione del contratto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che abbiano aggiudicato i contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 19 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, provvedono entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipula degli stessi e all'attivazione dei contratti attuativi entro 30 giorni dalla predetta stipula. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce elemento valutabile ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.».

71.0.11

AS 1766
Emendamento

Articolo 71

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Fondo sostenibilità sociale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità sociale", finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle pari opportunità, discriminazione e violenza di genere, promozione per il sostegno e il benessere della famiglia incluso l'accesso a beni primari, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS, iscritti nei rispettivi registri, nonché enti di promozione sportiva.
2. **Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a finanziare anche un numero verde diretto a fornire informazioni e assistenza ai cittadini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.
4. Il fondo di cui al presente articolo ha una dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Titolo IV con la seguente: Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese;

Conseguentemente, all'articolo 79, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

71.0.12

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 71

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONÈ, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 71-bis.

(Misure in favore della famiglia).

1. Al fine di adottare misure in favore della famiglia ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica il congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica a ciascun genitore per ogni figlio nei suoi primi quattordici anni di vita e senza limiti temporali.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l'acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.
3. Al fine di sostenere le famiglie con figli a carico, in particolare con disabilità, ed in considerazione dell'emergenza sociale da epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare un contributo ai lavoratori con figli a carico di importo massimo di 500 euro per figlio, finalizzato a sostenere le spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche statali e paritarie, sostenere le spese di baby-sitting, in particolare nel caso di figli con disabilità, o comunque disporre ogni necessario ausilio delle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il fondo ha una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 935 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

71.0.13

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 71

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 71-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento).

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale".

71.0.14

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 71

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 71-bis

(Detrazioni per spese funebri)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone sono detraibili per un importo non superiore a 3.000 euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”.

71.0.15

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 71

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Articolo 71-bis.
(Agevolazione acquisto prima casa.)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-bis) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.»

71.0.16

AS 1766
EMEDNAMENTO
ART. ~~30~~ 71

CONZATTI

Dopo l' articolo, inserire il seguente: "Art 71-bis

1. All'articolo 30, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. le parole: «nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei Comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono soppresse;
- b. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «Unione europea,» sono aggiunte le seguenti: «o da cittadini di stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, residenti in Italia,».

71.0.17

Emendamento

Art. 72

FANTETTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

" e degli enti del sistema camerale, con particolare riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero".

72.1

AS 1766
Emendamento
Art. 72

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), dopo la parola dopo le parole "l'attrazione degli investimenti", aggiungere infine le parole: «e della Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero».*
2. *alla lettera b) dopo le parole "l'attrazione degli investimenti", aggiungere infine le parole: «nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), le rappresentanze istituzionali e la rete associativa delle comunità italiane all'estero».*

72.2

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 72

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: “ e dell’ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell’offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni;
- b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso il consumo e l’acquisto di prodotti tipici, all’articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, prima delle parole «*Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall’Unione Europea*» premettere le seguenti «*A partire dal 1° gennaio 2020*»;
- b) Al primo periodo sostituire le parole «*a lire 300 mila*» con le seguenti «*70 euro*».”.

Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine la parola “promozione”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

72.3

Emendamento

Art. 72

FANTETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“e dagli enti del sistema camerale, con specifico riferimento alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero aderenti ad Assocamerestero”.

72.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 72

FERRARA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di show-room permanenti all'estero finalizzati alla promozione del Made in Italy.».

72.5

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 72

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

<<2-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché delle imprese turistico-ricettive e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.>>>.

3-ter Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

72.6

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 72

Misure per l'internazionalizzazione del settore agroalimentare

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

4. Al fine di supportare le iniziative promozioni sul mercato interno e comunitario e sostenere i produttori per i danni dovuti all'annullamento degli eventi fieristici in seguito all'emergenza Covid19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 10 milioni di Euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per finanziare il rimborso delle quote di adesione già fatturate, anche se non ancora integralmente versate, nonché di eventuali spese documentabili a favore delle aziende che le hanno sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, workshop, ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020, in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus nonché per finanziare la partecipazione alle fiere per la prossima annualità.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e prevista intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PPAA, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

Gli interventi sono finanziati previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa il comma 5.

72.7

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

ARTICOLO 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

ART 72 bis

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole ", ove istituita," ovunque ricorrano;
- b) all'articolo 3, comma 1, le parole " ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: "1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";
- c) all'articolo 5 alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: "nonchè dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";
- d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Articolo 8 bis

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".
2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite

nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

"Articolo 8 ter

(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)

1. A fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

- a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole. "nonchè del credito, assicurativo e finanziario ";
- b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere " e del credito, assicurativo e finanziario ".
- c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

9 Bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9 ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS; , in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero Dell'economia E Delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

9 Quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni

previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9 Quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

3 . Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4 . L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

(Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4: a) norme di immediata applicazione; b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare."

72.0.1

3/3

Emendamento

Articolo 72

PICHETTO FRATIN, DAMLANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Articolo 72-bis

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché

alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

72.0.2

EMENDAMENTO

ART.72

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.72-bis

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "made in Italy";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

- f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
- h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;
- i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
- l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;
- m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;
- n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
- o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;
- p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
- q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;
- r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;
- s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni

e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*,».

72.0.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 72

LANZI, CROATTI, ANASTASI, BOTTO, DESSÌ, GIROTTO, VACCARO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento" e le parole "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del COVID-19."

2. Il credito di imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica per le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

72.0.4

AS 1766

EMENDAMENTO

ART.72

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis (Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nella Provincia di Bergamo)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo.»AS 1766

72.0.5

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 72

PETROCELLI, FERRARA, ALFIERI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis

(Potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà).

1. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
- b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

2. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

72.0.6

A.S. 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 72

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente articolo 72-bis:

<<Articolo 72-bis

(Misure di sostegno a favore dei cittadini italiani all'estero richiedenti il rimpatrio)

1. Allo scopo di agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato italiano dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata localmente dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da coronavirus, nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale per il 2020 è iscritto uno stanziamento pari ad euro 1.000.000.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare urgentemente i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-22, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale>>.

72.0.7

A.S. 1766

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

ART. 72

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Articolo 72-bis.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inerite in fine le seguenti parole: «né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica».

72.0.8

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis.

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

“1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.

2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.”

72.0.9

Atto Senato 1766

Emendamento
Articolo 72

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 72-*bis*

(Proroga dei rinnovi degli organi di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria e della Fondazione Enasarco)

1. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale *prorogatio* degli organi, salva la facoltà per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione dell'intero processo elettorale, ovvero adottino modifiche regolamentari per agevolare lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dandone tempestiva comunicazione ai Ministeri vigilanti.

2. In considerazione dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale *prorogatio* degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco avviene in una data compresa tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.”.

72.0.10

A.S. 1766

Emendamento

Art. 72

Ferrazzi

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis

(Sospensione dei termini degli adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, le scadenze relative alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1/12/2015 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone", al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune" e s.m.i., e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18/04/2016, che approva le "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", in caso di impossibilità di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, sono prorogate di 12 mesi, fatta salva la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell'Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

F2.0.11

STEFANO

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5 bis del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di *rating* nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

- a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
- b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:
 - (i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20% in liquidità o strumenti finanziari liquidi;
 - (ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5% del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5% non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5% deve essere eseguito entro 12 mesi;
- c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 125 le parole "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50%";
 - b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:
 - c) "125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50% sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.
 - d) 125-ter. L'opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 141-ter, in caso di opzione di cui al comma 125-bis con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12% e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.
 - e) 125-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.";
 - f) al comma 126, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "12 per cento";
 - g) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:
 - h) "141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter."

72.0.12

EMENDAMENTO

ART. 73

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Ai commi 1, 2 e 4, le parole: "in videoconferenza", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "con mezzi di telecomunicazione".

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: "4. Si applica l'articolo 73, comma 4."

73.1

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 73

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi collegiali degli altri enti locali e delle forme associative tra enti locali”.

73.2

A. S. n. 1766

Art. 73

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «commi 9 e 55» con le seguenti: «commi 8 e 55».

73.3

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 73

Al comma 4, dopo le parole: "*e le fondazioni*", inserire le seguenti: «, **nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi,**».

73.4

A.S. 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 74

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole "Forze armate" inserire le parole " , compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e alle unità di personale incrementate dal Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020,".

Al comma 1 sostituire le parole euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 con le seguenti: euro 78.843.833,01 per l'anno 2020, di cui euro 53.285.993,01.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

74.1

1/2

Conseguentemente, al comma 8 le parole euro 105.368.367 sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti euro 124.273.424,01 e le parole euro 2.512.957 sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti 21.418.014,01

74.1

2/2

EMENDAMENTO

Art.74

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole "Forze armate" inserire le seguenti: "compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e alle unità di personale incrementate dal decreto legge 02 marzo 2020, n. 9" e sostituire le parole: "euro 59.938.776,00" e "34.380.936", rispettivamente, con le seguenti: "euro 78.843.833,01" e " euro 52.285.993,01"
- b) dopo il Comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19. 1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario."

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: "105.368.367", ovunque ricorrono, con le seguenti: "130.575.110" e ridurre di euro 25.206.742,8 la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.2

MARTELLI

All'art. 74,

al comma 1,

sostituire le parole *g59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale* h con le parole *"120.000.000 per l'anno 2020, di cui euro 80.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 40.000.000 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale* h

conseguentemente

al comma 8,

sostituire *"105.368.367"* con le parole *"165.429.591"*

74.3

A.S. 1766

Rauti

Art. 74

**(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale
dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)**

*Al comma 1, dopo le parole: "per gli altri oneri connessi all'impiego del personale."
aggiungere le seguenti:*

"Il personale militare impegnato, in concorso alle forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00."

74.4

A.S. 1766

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 74

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190.»

74.5

ART. 74

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2021:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2022:

CP: -10.000.000;

CS: - 10.000.000.

74.6

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 74

Al comma 3, sostituire le parole: "euro 900.000 per i richiami del personale volontario" con le seguenti: "l'assunzione straordinaria dei primi 3000 vigili del fuoco dei 9000 della graduatoria ruolo precari".

74.7

EMENDAMENTO

A.S. 1766

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 74

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".

74.8

A. S. n. 1766

Art. 74

IL RELATORE

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «al corso di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma».

74.9

MARTELLI

All'art. 74,

al comma 6,

aggiungere infine il seguente periodo

“Nelle sedi risultate vacanti dalla data di inizio della emergenza Covid fino alla data di dichiarata cessata emergenza, al fine di ridurre le possibilità di contagio da coronavirus, il vice Prefetto vicario è nominato prefetto e assegnato a quella stessa sede. Il viceprefetto più anziano di carriera è nominato vicario di quella sede”

74.10

A.S. 1766
Emendamento
Art. 74

VATTUONE, MANCA, ROJC

Dopo l'articolo 74 inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- “1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126.
4. Ferma restando la validità delle prove concorsuali già sostenute, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga alle disposizioni di cui al libro quarto, titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
5. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, alle procedure concorsuali in atto per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, compresi i corsi di formazione, sono rinviati d'ufficio a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. La relativa graduatoria resta distinta da quella relativa al concorso al quale sono rinviati. I candidati rinviati risultati idonei e nominati vincitori sono iscritti in ruolo con la decorrenza giuridica che a essi sarebbe spettata senza il rinvio e con la decorrenza economica prevista per i frequentatori del corso a cui sono stati rinviati.
6. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.”
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, a decorrere dal 30 giugno 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 679, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-bis.1. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»;

b) gli articoli 685, commi 2 e 3, 686, 687, 688 e 689 sono abrogati;

c) all'articolo 683, comma 4, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: “fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera d)”;

d) all'articolo 684:

1) al comma 1, le parole “dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c),” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto di cui all'articolo 679, comma 2-bis.1”;

2) al comma 2, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: “fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e)”.

8. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sottoposto a un ingente sovraccarico di lavoro, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i diciotto mesi successivi ai termini previsti a legislazione vigente.

9. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020.

10. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020.»

74.0.1

EMENDAMENTO

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Articolo 74

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

“Articolo 74-bis

(Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché ai loro familiari superstiti, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è destinato alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi della legge 3 agosto 2004, n.206, alle vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate ai sensi del comma successivo.
2. Per le vittime dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici, ivi compreso il personale medico, sanitario e paramedico, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto dell'emergenza epidemiologica.
3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 2 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

74.0.2

1/2

4. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ovvero ai familiari superstiti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articoli, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

74.0.2

2/2

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI.

Articolo 74

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Articolo 74-bis

(Arruolamento temporaneo Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del Decreto Legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 126.

74.0.3

A.S. 1766

LA RUSSA, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 74

Dopo l'articolo 74 inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione "Strade sicure".)

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato fino a ulteriori 25.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

74.0.4

A.S. 1766

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 75

Al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», inserire le seguenti: «e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.».

75.1

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 75

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

- a) *Dopo le parole: “ possono stipulare il contratto”, sono inserite le seguenti: “sotto condizione risolutiva”.*
- b) *Dopo il comma, è inserito il seguente:*

“3-bis. Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo. Qualora sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, in caso di soccombenza, al ricorrente è riconosciuto un risarcimento nella misura del 5 per cento dell'importo a base di gara, senza risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore.”

75.2

il comma 5

AS 1766
Emendamento

Articolo 75

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, di favorire la diffusione di servizi in rete e di agevolare l'accesso agli stessi da parte dei cittadini e per garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito di pacchetti informatici pari a 100 Giga al mese per nucleo familiare.

5-ter. Alla copertura degli oneri previsti comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126».

75.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 75

VACCARO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti del settore privato e della didattica a distanza).

Al fine di agevolare il ricorso al lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel settore privato e lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e formative, quali ulteriori misure per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo pari a un massimo di 400 euro a nucleo familiare, proporzionato in relazione alle fasce ISEE di appartenenza, finalizzato all'acquisto di *personal computer, tablet, lettori di libri digitali, software*, ivi compresi programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità, strumenti per garantire l'accesso alla connessione a Internet fissa a banda larga o connessione mobile a banda larga, tramite rete di telefonia mobile e strumenti per l'archiviazione di dati, quali chiavette USB, CD/DVD-ROM, memory card, hard disk esterni.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

F5.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 75

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 75-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei contratti)

1. In caso di sospensione dell'esecuzione dei contratti pubblici conseguente all'adozione di provvedimenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stazioni appaltanti possono modificare i contratti in corso di esecuzione anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantirne la continuità, una volta cessata la causa di sospensione, senza pregiudizio per l'appaltatore. Resta fermo il limite di cui all'articolo 106, comma 7, del d.lgs. 50/2016.”.

75.0.2

MARTELLI

All'art. 76,

al comma 1,

dopo le parole: “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi,*” inserire “*sentiti le competenti commissioni Parlamentari*”

76.1

Calandrini

ARTICOLO 76

Dopo l'art. 76 inserire il seguente:

“Art. 76-bis

1. I poteri previsti ai sensi del decreto legge 15.3.2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11.5.2012, n. 56, possono essere esercitati con riferimento anche a settori diversi da quelli espressamente previsti ai sensi del citato decreto legge, in presenza di gravi minacce per la sicurezza e la stabilità del Paese o di sue aree territoriali rilevanti. A tal fine, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori ai quali si applica la presente disposizione. Si applica l'art. 2, commi 2 e seguenti, del citato decreto n. 21 del 2012.”.

76.0.1

AS 1766
Emendamento

Articolo 77

CONZATTI, NENCINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e **le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e **per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

77.1

EMENDAMENTO

Art. 77

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: “la pulizia straordinaria” aggiungere le seguenti: “e la sanificazione da effettuarsi anche per il tramite di imprese specializzate”;*
- b) *sostituire le parole: “43,5 milioni” con le parole “75 milioni”*

Conseguentemente

all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020.”.

77.2

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 77

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. Prima dell'inizio, e a metà anno scolastico, gli istituti scolastici provvedono alle operazioni di sanificazione degli ambienti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>

77.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 77

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano."

77.4

AS 1766

Emendamento

Articolo 77

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 77-bis

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 11.370.00 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

77.0.1

AS 1766
Emendamento

Articolo 77

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 77-bis

(Pulizia degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale, sia per il personale sia per gli studenti, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

77.0.2

A.S. 1766
Emendamento
Art. 78

TARICCO, BITI, BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 premettere il seguente: "01. Ai fini di cui al presente articolo, l'epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale."*;
- b) *al comma 2, dopo la parola "attività di pesca", inserire le seguenti: ", anche mediante lo strumento del credito di imposta"*;
- c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo"*;
- d) *al comma 3, dopo la parole "l'anno 2020" inserire le seguenti: <<anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati>>*;
- e) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

<<3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i.. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una

valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-quater. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "*i provvedimenti,*", sono inserite le seguenti: "*ivi inclusi quelli di erogazione,*".

3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del dl 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020"

3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-septies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 – per l' annualità 2020;

b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG) all'applicazione le misure straordinarie dell'attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell'immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati.

f) *Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all'17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all'agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contratto di lavoro privato

anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione

Conseguentemente:

- All'articolo 60:
 - al comma 1, sostituire le parole: "20 marzo 2020" con le seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020";
 - dopo il comma 1 inserire il seguente: «2. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»
- All'articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente: " r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura";

CONZATTI

All'articolo 78, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.»

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. *Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali* - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

AS 1766
Emendamento

Articolo 78

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.»

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - punto 23 - della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

78.3

2/2

EMENDAMENTO

Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Bongiorno, Borgonzoni, Candiani, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Alessandrini, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantu', Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani

Art. 78

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al comma 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;

1-ter. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.”

b) sostituire il comma 2, con il seguente: “Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.”

c) Dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all'utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.”.
Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: “Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014”.

A.S. 1766
EMENDAMENTO
ART. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole* “con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca” *con le seguenti* “con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 di cui 100 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, e 30 milioni di euro per l'arresto temporaneo straordinario dell'attività di pesca”

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Per l'anno 2020, è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.5

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire la parola: "100"
con la parola: "200";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.6

AS 1766
Art. 78

CONZATTI

Al comma 2 sostituire le parole «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» con le seguenti «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

78.7

EMENDAMENTO

Art. 78

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni diretti o indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

2-ter. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-quater. La disposizione di cui al comma 2-ter costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-ter, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e

forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-septies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle imprese agricole»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese agricole».

2-octies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-novies. La visita medica di cui al comma *2-octies* ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-decies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-octies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-undecies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-octies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-duodecies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-octies* a *2-undecies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-terdecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-quaterdecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2- *quinquiesdecies*. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-*quaterdecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

2-*sexiesdecies*. Al pegno rotativo di cui al comma 2- *quaterdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2- *septiesdecies*. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020.

2-*octiesdecies*. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

c) dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis

(Salvaguardia delle risorse stanziati in capitolo di bilancio).

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 38,5 milioni per il 2020, 27, 5 milioni per l'anno 2021, 20,5 milioni per l'anno 2020 e 2,5 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

P.P.P.

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI

ART 78

All'articolo 78, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e tenuto conto dei maggiori limiti di aiuto ammissibili indicati nella Comunicazione della Commissione europea n. C(2020) 1863, del 19 marzo 2020».

78.9

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 78

All'articolo 78, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese florovivaistiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore dei danni subiti. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.700 milioni"

78.10

A.S. 1766

Fattori

Art. 78

Emendamento

Dopo il comma 2 aggiungere

“2 bis. Entro 5 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, provvede all’aggiornamento dei codici dell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 ai fini dell’inserimento del settore della silvicoltura

78.11

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»*
- b) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente: «3-bis. Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli»*

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.12

LA PIETRA

Art. 78

^{3-bis}
Dopo il comma 3 inserire il comma ~~4~~ (Pratiche sleali nel settore agroalimentare):

- a) Nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o agricoli-alimentari, è vietato all'operatore economico, che abusando della propria posizione dominante, si approfitti della condizione di difficoltà economica in cui versa il produttore agricolo, singolo o associato, per la diffusione del contagio del Covid-19, per procurarsi un indebito vantaggio economico o ingiustificatamente gravoso per l'altra parte.
- b) Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui sopra, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro centomila.

L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

Si applica l'articolo 62, commi 8 e 9, della legge 24 gennaio 2012, n.1.

- c) Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione promosse anche dalle categorie imprenditoriali presenti nel CNEL. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del CPC.
- d) Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/4/2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
- e) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente da produttore agricolo, singolo o associato, annulli o disdica ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il produttore non riuscirà a trovare una conveniente alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti. Per preavviso breve si intende un preavviso inferiore a 10 giorni.
- f) Costituisce pratica commerciale sleale suscettibile di risarcimento del danno, ove l'acquirente modifichi unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo e ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli o alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi.

78.13

AS 1766

Emendamento

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Articolo 78

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis Alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto per l’anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l’espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell’attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ci abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo. Per l’attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.”

78.14

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.78

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

3-ter. L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

3-quater. La percentuale di cui al comma *3-ter.* è pari al 60% della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

3-quinquies. Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PPAA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

3-sexies. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

<<12. Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-sexies si provvede ai sensi dell'articolo 126.

78.15

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 78

Dopo il comma 3, inserire il comma 4:

4. Al fine di contrastare eventuali situazioni di crisi a danno di taluni comparti ortofrutticoli maggiormente esposti all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un Fondo Nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare interventi straordinari di ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli da destinare alla distribuzione gratuita a favore di soggetti bisognosi, effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2020.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comparti interessati e sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo.

Gli interventi sono finanziati previa autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Conseguentemente il successivo comma 4 diventa comma 5.

78.16

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto-legge sino alla durata dell'emergenza da contagio COVID-19, nel limite complessivo di 4 milioni di euro, sono rimborsati i mancati introiti delle aziende zootecniche che producono latte a seguito del mancato accordo sul rispetto del prezzo contrattualmente stabilito con i caseifici e le centrali del latte.

I dati saranno acquisiti da Agea mensilmente attraverso i CAA operanti sul territorio secondo procedure stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Agea provvederà all'indennizzo previsto entro la fine del mese successivo alla presentazione delle domande.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso”.

Conseguentemente all'articolo 49, comma 8, le parole “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “76 milioni”.

78.12

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;
- b) al comma 14, lettera a), dopo le parole "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche" e le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo;
- c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

3-*ter*. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Per far fronte alla perdita di reddito indotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei riguardi delle aziende agricole, ubicate su tutto il territorio nazionale, che svolgono attività multifunzionali, ai sensi del d. lgs 228 del 2001, nonché attività di enoturismo, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito della sospensione dell'attività, disposta con provvedimenti governativi.

3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo di prodotti agricoli da filiera corta e sostenere lo sviluppo rurale dei territori.

3-quinquies. Per contrastare la diffusione del virus da Covid-19, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, sentito il Ministero delle attività produttive, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso domestico e personale.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

78.19

Emendamento

Art 78

BATTISTONI, GASPARRI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l’accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.”

78.20

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI.

Articolo 78

All'articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

78.21

CONZATTI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
Anno 2020: - 2 milioni di euro”

78.22

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.

3-ter. Al fine di proteggere le produzioni ortofrutticole dalla cimice marmorea asiatica e da altri organismi nocivi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l'utilizzo della sostanza attiva clorpirifos metila, per la durata di tempo non superiore a centoventi giorni, nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.”.

28.23

Emendamento
Art.78
Battistoni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l'accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.”

78.24

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l’accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.”.

28.25

CONZATTI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza dovuta al diffondersi dell’epidemia causata dal Covid-19 e in particolare al fine di continuare a garantire una adeguata fornitura di alcol etilico necessaria per la produzione di disinfettanti utili, è stanziato l’importo di 50 milioni per l’anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data del 15 marzo 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 2,5 euro/grado/ettolitro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.”

92.26

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 78

MANTOVANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».

78.27

AS 1766
Art. 78

CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: “f) per quanto riguarda la tutela del diritto all’alimentazione ed all’approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.””

R2.RF

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 78

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di indennizzare i produttori del comparto florovivaistico, previa notifica alla Commissione europea ai fini della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, è istituito presso il Mipaaf un Fondo la cui dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro e che è destinato a compensare le imprese florovivaistiche per il mancato ricavo dalla vendita delle produzioni floricole e di piante vive occorso a causa dalle limitazioni imposte a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.

a. L'indennizzo spettante è pari all'80 per cento della riduzione di fatturato registrato nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020 rispetto alla media del fatturato del medesimo periodo degli anni 2017, 2018 e 2019.

b. La percentuale di cui sopra è pari al 60% della riduzione di fatturato per la produzione di piante vive.

c. Con decreto del Mipaaf, da emanare entro 30 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, delle Regioni e delle PPAA, sono fissate le modalità e la tempistica per la corresponsione dell'indennizzo.

d. I commi da 12 a 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dal testo seguente:

Per gli anni 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a

192

1/2

condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

78.29

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.78

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4.bis. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «non superiori a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 100.000 euro».

78.30

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo il quarto comma inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «non superiori a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 50.000 euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

28.37

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 78

All'articolo 78, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. I saldi relativi all'anno 2019 riferiti alla Politica Agricola Comune (PAC) ed ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) sono versati entro il 31 marzo 2020 a tutte le imprese agricole incluse le imprese che non hanno ricevuto l'acconto. Viene comunque effettuata su ogni domanda una trattenuta del 7% sui versamenti relativi alla PAC, da liquidarsi entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-ter. Per le annualità precedenti al 2019 non ancora liquidate viene versato entro il 15 aprile 2020 alle imprese agricole che hanno fatto domande relative alla PAC un acconto fino al 70 % e alle imprese che hanno fatto domande relative ai PSR fino all'85%. I saldi sono liquidati entro il 30 giugno 2020 ad istruttoria completata.

4-quater. Un acconto del 70% per la PAC 2020 e dell'85% per i PSR 2020 sono erogati entro il 30 aprile 2020 con procedura automatica sulla base statistica delle domande presentate per la PAC 2019, verificando solo la qualifica di "agricoltore attivo". Le domande dovranno essere confermate e/o integrate e/o ridotte entro il 15 giugno 20202 pena la decadenza dal beneficio."

25.32

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.78

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

<<3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.>>

b) all'art. 91, il comma 1-bis. è sostituito dal seguente:

<<1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.>>".

28-33

AS 1766
EMENDAMENTO
Art.78

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

78.0.1



CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 78

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 78-bis

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

78.0.2

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale, che versano in difficoltà per cause conseguenti alle crisi di mercato, ulteriormente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi, entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, mutui di ammortamento a quindici anni, a tasso zero, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia è concessa al 100 per cento del finanziamento.
4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria.
6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono

78.0.3
200

1/2

assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

78.0.3

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi a tasso zero e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
6. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 78

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis*(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
 - a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
 - b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

78.0.5

AS 1766
Emendamento

Articolo ~~56~~⁷⁸

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 78-bis
(*misure per il sostegno del settore florovivaistico*)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi, con particolare riferimento all'agevolazione di finanziamenti bancari nel limite di 5 milioni di euro, conseguenti alla riduzione di fatturato nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.
3. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per gli interventi a favore delle imprese florovivaistiche.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo»
5. Dopo il quarto comma inserire il seguente:
 - 4.bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro»
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

78.0.6

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 sono rinegoziabili per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas di versi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, a competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

78.0.7

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Rateizzazione debiti INPS)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS).
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

28.0.8

S 1766

Emendamento

Articolo 78

DE BONIS

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e successive modificazioni e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2017 - 2 febbraio 2018, n. 17, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

78.0.9

EMENDAMENTO

Art.78

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI
TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 aggiungere i seguenti:

683-bis La durata di cui al comma precedente è aumentata a quaranta anni per coloro che, nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato la concessione e a cinquanta anni se il reddito del concessionario è, per sé e per il proprio nucleo familiare, esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

683-ter Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime.

78.0.10

A.S. 1766
Art.78

CONZATTI

Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:

«Art 78-bis

(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo»

78.0.11

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 78

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 78-bis

(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto.»

78.0.12

Art 78

Battistoni, Serafini, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori,

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.78-bis (Proroga adeguamento Uniemens)

1.All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021".

78.0.13

EMENDAMENTO

Art.78

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MOLES, BERARDI
TOFFANIN*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art.78-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 682 aggiungere i seguenti:

682-bis Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'art. 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

682-ter Le subconcessioni di cui all'art. 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.

78-0.14

A.S. 1766
EMENDAMENTO
Art. 78

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Misure in favore delle imprese di corriere espresso).

1. In relazione all'attività di distribuzione e consegna dei generi definiti di prima necessità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, Allegato 1, esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza per l'epidemia di Covid-19, i servizi svolti dalle imprese di corriere espresso, titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, sono considerati servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.».

78.0.15

AS 1766
Emendamento

Articolo 79

CONZATTI, NENCINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di Licenza di Vettore Aereo rilasciata dall'ENAC che esercitano servizi di trasporto pubblico passeggeri di linea con aeromobili di capacità superiore ai 19 posti sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 , del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

79.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 79

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWABI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2, sostituire le parole «imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico,» con le seguenti: «imprese italiane titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac »*
- *al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si impegna all'aumento di capitale della società di cui al comma 3, ricercando soci e partner commerciali nel settore dell'aviazione commerciale, ponendo come condizione necessaria alla partecipazione la salvaguardia e il potenziamento dell'attuale hub della società di cui al comma 3.»;*
- *dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti non regolamentari, di cui al comma 4, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla trasmissione, di un parere vincolante ai fini della loro adozione.»;

4-ter. La nuova società costituita ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia – Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, valutando altresì l'eventuale impiego del personale di altre società di trasporto aereo operanti sul territorio nazionale e attualmente in liquidazione.»;

- *al comma 7 sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni»;*
- *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

- *quanto a 500 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126;*
- *quanto a 200 milioni per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; qualora, a seguito del suddetto monitoraggio*

sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

79.2

2/2

Emendamento

Art. 79

Ronzulli, Damiani

Al comma 2, sopprimere le parole: “, esercitano oneri di servizio pubblico,”

79.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 79

LUPO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, FEDE, COLTORTI, D'ARIENZO, ALFIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure a compensazione dei danni di cui al comma 2 sono riconosciute altresì agli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Enac, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. Con il decreto di cui al medesimo comma 2 sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.»

79.4

A. S. n. 1766

Art. 79

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti».

79.5

EMENDAMENTO

Art. 79

MOLES

All'art. 79, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. La maggiorazione dell'aliquota IRES prevista dall'art. 1, comma 716 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, non si applica al reddito derivante dalle attività svolte sulla base di concessioni di gestione aeroportuale.”

Conseguentemente alla Rubrica, dopo le parole: “trasporto aereo” aggiungere le seguenti: “e le gestioni aeroportuali”

79.6

ART. 79

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Articolo 79-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:
 - a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;
 - b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;
 - c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n.1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;
 - d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.»

79.0.1

AS 1766

Ruspanini

EMENDAMENTO

ART. 79

Dopo l'art. 79 è inserito il seguente:

“Art. 79 bis

(Misure per i servizi di linea interregionali di competenza statale)

- 1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei servizi di linea interregionali di competenza statale, fino alla data del 31 dicembre 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sulla circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza.*
- 2. La deroga del comma 1 non si applica nel caso di integrale cessazione del servizio.”*

79.02

MARTELLI

Dopo l'art. 79, inserire il seguente

Art. 79-bis "Misure urgenti per la chiusura dei porti interessati al fenomeno dell'immigrazione"

1. Per l'intero periodo emergenziale da COVID-19, al fine di contrastare il fenomeno migratorio e contestualmente salvaguardare la tutela alla salute dei cittadini italiani, sono chiuse le attività ricettive dei porti ed è altresì vietato il transito e la sosta di navi, imbarcazioni e natanti nel mare territoriale, salvo quelle militari o governative, con a bordo immigrati clandestini.

2. Le violazioni di cui al comma 1 prevedono il pagamento di una multa di 10.000 euro per ogni clandestino trasportato".

79.0.3

A.S. 1766

AS 1766
Emendamento
Art. 80

Conzatti

1. dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle aree di crisi industriale complessa individuate ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, realizzate dalle imprese operanti nei settori di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, anche costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, è riconosciuto per tre anni un credito d’imposta fino ad integrale concorrenza degli importi dovuti per contribuzioni alla previdenza obbligatoria ed agli oneri per assicurazioni obbligatori contro gli infortuni in relazione alle stesse assunzioni.

1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis del presente articolo è riconosciuta la deduzione integrale dei costi delle retribuzioni del personale dipendente assunto nell’ambito delle previsioni di cui al detto comma 1-bis ai fini della determinazione della base imponibile del tributo di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

1-quater. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo, a copertura delle minori entrate per gli enti gestori della previdenza obbligatoria e per le regioni e province autonome, si provvede per il triennio 2020/2022 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il limite annuale di 40 milioni di euro, nonché mediante la destinazione delle economie rinvenienti per somme non impegnate a valere sui programmi di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134.”

2. dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

“2-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivo sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.”

S 1766

Emendamento

Articolo 81

DE BONIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini."

81.1

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 82

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

82.1

S 1766

Emendamento

Articolo 82

DE BONIS

Sopprimere l'articolo

82.2

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 82

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo 82, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Al fine di semplificare ed accelerare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche il concessionario avvia immediatamente il servizio nei comuni completati, anche nelle more del collaudo, che sarà effettuato nelle forme ordinarie al termine dell'attuale periodo emergenziale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultralarga può nominare il Presidente della Regione/Provincia Autonoma commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il Concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.

10. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Il Piano dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

11. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione Europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

12. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si richiede di trasferire alle regioni/province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste da apposita Delibera CIPE (voucher per incentivo alla domanda), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga per tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.

13. Nel caso in cui l'emergenza Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromessi dai ritardi in essere, il Governo si impegna a salvaguardare le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione - in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei - e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione

82.3

1/2

dell'infrastruttura BUL, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

14. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche non potranno realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazione elettronica che richiedano la portabilità del numero, nella misura in cui ciò implichi la necessità degli utenti di spostarsi fisicamente verso i centri di attenzione al pubblico ovvero se ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra Operatori diversi. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.».

82.3

2/2

A.S. 1766

Emendamento

Art. 82

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Le installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,», sono inserite le seguenti parole: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5 che precedono, anche in deroga a quanto disposto dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'art. 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale.

82.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 82

COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE,

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche devono astenersi dal realizzare campagne commerciali straordinarie di contrattazione di servizi di comunicazioni elettroniche che richiedano la portabilità del numero, qualora ciò implichi la necessità degli utenti di recarsi presso i centri di attenzione al pubblico, ovvero qualora ciò comporti l'intervento fisico di tecnici per mantenere la continuità del servizio in fase di migrazione tra operatori diversi.

6-ter. Sono altresì sospese tutte le operazioni di portabilità di numeri fissi e mobili, nonché la generazione di nuovi numeri che non siano in corso, salvo nel caso sia necessario all'attivazione di nuove connessioni.»

82.5

S 1766

Emendamento

Articolo 82

DE BONIS

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

"Art. 82-bis

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022."
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

82.0.1

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 82

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'art. 82 inserire il seguente:

Art. 82-bis

(Traffico telefonico extra-soglia)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al termine dell'emergenza gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), permettono agli utenti finali di utilizzare soluzioni informatiche e trasmissioni dati senza vincoli di consumo.

82.0.2

S 1766

Emendamento

Articolo 82

DE BONIS

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

"Art. 82-bis

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";
- b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. E' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

- a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
- b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
- c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
- d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il "Li-Fi"

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica."

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

82.0.3

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 83

All'articolo 83 sostituire i commi da 1 a 10 e 20, con i seguenti:

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la celebrazione delle udienze e degli incontri di mediazione già fissati, nonché il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative, in materia di lavoro e dei procedimenti di mediazione sono sospesi fino al 15 aprile 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, secondo quanto previsto della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificata al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Le attività processuali sono limitate esclusivamente a procedimenti che incidono sulle libertà delle persone. Tutti i termini processuali compresi quelli di impugnazione sono sospesi per tutte le giurisdizioni, anche laddove non sia stata fissata udienza. Per le udienze relative a procedimenti urgenti, o con imputati detenuti o comunque che non possano beneficiare della sospensione a norma delle disposizioni ora elencate, debbono essere osservate le cautele sanitarie di cui al presente decreto e alle precedenti disposizioni. Le udienze già previste in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data che sarà comunicata alle parti a cura delle cancellerie competenti. Tutte le udienze già previste nel periodo di sospensione e quelle fissate dopo il periodo di sospensione devono essere a orario fisso. I termini da calcolarsi a ritroso, scadenti nel periodo di cui al precedente periodo, sono differiti in modo che la relativa decadenza coincida con la data del 16 aprile.

1-bis. Per consentire la definizione dei procedimenti sospesi ai sensi del presente decreto, salvaguardando la durata ragionevole di cui al secondo comma dall'articolo 111 della Costituzione il Ministro della Giustizia provvede:

a) a completare i ruoli del personale amministrativo dell'Amministrazione della giustizia come previsto dalle rispettive piante organiche attingendo alle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 dei

83.1

1/2

concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019- 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020);

b) mediante nuove assunzioni a completare i ruoli dei magistrati come previsto dalle rispettive piante organiche, bandendo un concorso straordinario.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, lettera b), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".

83.1

2/2

EMENDAMENTO

Articolo 83

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole “15 aprile” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “30 aprile”.

b) Il comma 2 è così sostituito: “Dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, secondo quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

c) Il comma 3 è soppresso.

d) Al comma 6, le parole “16 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “1° maggio”.

e) Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: “15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto”.

83.2

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART. 83

All'articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "15 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
- b) al comma 2, le parole "15 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
- c) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "alla fine del comma 2, inserire il seguente capoverso "Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- d) dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2";

83.3

AS 1766
EMENDAMENTO
ART 83

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Ai commi 1 e 2 le parole "15 aprile 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 maggio 2020";
2. Al comma 2:
 - a) dopo le parole "per le impugnazioni", sono aggiunte le seguenti parole: " , per le opposizioni a sanzioni amministrative dinnanzi ad ogni Autorità";
 - b) dopo le parole "tutti i termini procedurali" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli per la proposizione della querela"
 - c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la notifica di ricorso in primo grado, la notifica dell'appello presso le Commissioni tributarie regionali e le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, la notifica di ricorso in Cassazione, l'iscrizione a ruolo delle somme, la riassunzione, la presentazione delle memorie, la costituzione in giudizio del ricorrente appellante e della parte appellata, la sospensione della fissazione dell'udienza per la sospensione degli effetti di tutti gli atti impositivi da parte delle Commissioni Tributarie, la sospensione della fissazione delle udienze per la conciliazione giudiziale, la sospensione dei termini per il deposito di memorie, documenti, compresi gli atti di integrazione dei motivi nel processo tributario, la sospensione dei termini per la chiamata in causa dei coobbligati in relazione al litisconsorzio necessario, la sospensione dei termini per la interruzione dei processi tributari in dipendenza di procedure concorsuali o di decesso del ricorrente e del difensore, a norma di legge, la sospensione dell'iscrizione a ruolo straordinario di somme per pericolo nel ritardo nella esecuzione di prestazioni patrimoniali, contesto delle procedure concorsuali fatta salva la loro urgenza determinata da motivazioni di carattere penale e comunque debitamente autorizzate dagli organi competenti, la riscossione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza di atti urgenti stipulati nelle more della sospensione, e, in genere, tutti i termini procedurali.";

3. al comma 7, lettera f), le parole “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti” sono sostituite dalle seguenti: “anche qualora richiedano la presenza di soggetti diversi dalle parti quali testimoni e consulenti tecnici d’ufficio,”;
4. Al comma 20,
- a) le parole “entro il 9 marzo sono sostituite dalle seguenti”: “entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”;
 - b) Aggiungere infine il seguente periodo: “Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata al comma 1, i termini per la definizione di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia tributaria. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per i procedimenti di autotutela di cui all’articolo 2-quater del decreto legge 20 settembre 1994, n. 564, di acquiescenza di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di accertamento con adesione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle eventuali rate in pagamento per le definizioni già intervenute, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia tributaria.
5. Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
- 22-bis. All’articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ovunque ricorrano, le parole «i comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020» sono soppresse;
 - b) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere ai sensi degli articoli 161, commi 4 e 6, 182-bis, comma 6 e 182-septies del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- 22-ter. le disposizioni di cui all’articolo 16-bis comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 si applicano anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e al Giudice di pace a decorrere dal 30 aprile 2020.”

83.4

AS 1766
Emendamento
Art. 83

CONZATTI, COMINCINI

- il comma 2 è così sostituito:

‘2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, per le opposizioni a sanzioni amministrative dinanzi ad ogni Autorità e, in genere, tutti i termini procedurali, nonché quelli per la proposizione della querela. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.’

- dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

‘15-bis. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020, ovvero fino al 30 giugno 2020 nel caso in cui i capi degli uffici giudiziari adottino le misure di cui al comma 7, lett. a) o b), i difensori possono procedere, nell'interesse dei loro assistiti, al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero gli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno comunicati dagli Uffici giudiziari. La disposizione si applica soltanto per i procedimenti penali, pendenti in ogni fase e grado, e il difensore dovrà necessariamente indicare - sia nel testo, sia nell'allegato - il riferimento del procedimento, l'eventuale data di udienza e l'ufficio giudiziario cui è diretto.’

- dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

‘23. Nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, in deroga temporanea all'articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la conciliazione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile può essere svolta in forma di negoziazione assistita dagli avvocati delle parti, con procura rilasciata ai sensi

83415

1/2

dell'articolo 185 del codice di procedura civile, anche in modalità telematica, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione. La sottoscrizione delle parti in calce al verbale di conciliazione può avvenire mediante attestazione firmata digitalmente dagli avvocati che le assistono, scambiata a mezzo posta elettronica certificata.

24. Nei casi di cui al comma precedente, la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile può essere conferita in formato digitale anche attraverso documento sottoscritto e poi trasmesso dalla parte di cui l'avvocato attesti l'autografia.

25. Nel periodo di tempo di cui al comma 23, le transazioni nel corso del giudizio sono sottoscritte digitalmente dagli avvocati con procura rilasciata ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile e sono incluse dal giudice nel verbale di udienza.'

83.5

EMENDAMENTO

Art. 83

FERRO

Al comma 2, dopo le parole "e penali" aggiungere le seguenti:

"in conformità alle disposizioni dettate in materia di sospensione feriali dei termini ai sensi dell'art. 1 della legge 742/1969"

83.6

A.S. 1766

Emendamento

Art. 83

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPATHEU, PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "per le impugnazioni" inserire le seguenti: "ivi incluse le impugnazioni delle espulsioni e dei dinieghi di protezione internazionale nei casi in cui la parte ricorrente dichiara di essere vittima di tratta, di violenza domestica o di genere"

83.7

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 83

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo."

83.8

AS 1766

EMENDAMENTO

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 83

All'articolo 83, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Sono altresì sospesi i termini extragiudiziali previsti dall'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per l'impugnazione dei licenziamenti"

83.9

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 83

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. "Al fine di scongiurare il rischio che risultino lesi i diritti dei contribuenti, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso fino al 31 luglio 2020 e riprende, salvo proroghe, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di cadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392 recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all'articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis) il preavviso di recesso è di 3 mesi se i gravi motivi sono riconducibili alla cessazione dell'attività o a conseguenze finanziarie o

83.10

1/2

economiche, riconducibili alla malattia "Covid-19" dichiarata pandemica dall'Organizzazione mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020.

- b) le previsioni di cui all'articolo 55 sono applicabili a tutti i contratti di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo quando la parte conduttrice esercita una attività di impresa, professionale o di Enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- c) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, e per un quadriennio il termine di giorni 90 di cui al comma 2 dell'art 55 è sempre prorogato nel caso di accesso garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati quale aiuto per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus Covid-19 e non oltre 6 mesi rispetto al prevedibile pagamento".
- d) È applicabile il termine di 12 mesi riservato ai casi eccezionali di cui all'art. 56 se le ragioni per le quali viene disposto il rilascio sono conseguenza del mancato pagamento del canone derivante dallo stato di emergenza del virus Covid-19.
- e) All'art 56 ultimo comma è aggiunto il seguente: "la procedura di rilascio è in ogni caso sospesa in presenza di garanzie prestate al conduttore dallo Stato, Enti locali od altri soggetti pubblici o privati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza virus Covid-19"

83. 10

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 83

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospeso, per l'anno 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.”.

83.11

AS 1766

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER

Articolo 83

Al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: “*di matrimonio o di affinità;*”, inserire le seguenti: «**prime udienze in cause di separazione e tutte le cause riguardanti la tutela dei diritti di minori;**».

83.12

AS 1766
Emendamento

Art. 83

NUGNES

Al comma 3, lett. a)

- eliminare le parole “procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- dopo le parole “grave pregiudizio alle parti.” Aggiungere le seguenti parole “non rientrano in questa categoria i procedimenti relativi alle impugnazioni delle decisioni in materia di protezione internazionale e delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento europeo n. 603/2013”

MOTIVAZIONE.

Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente inesigibili e pertanto è irragionevole proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione nei CPR dei cittadini stranieri destinatari di essi, cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da COVID-19, con conseguente rischio per la salute pubblica.

La precisazione si rende necessaria per evitare difformi interpretazioni da parte dei singoli Tribunali e conseguentemente una diversità di tutela delle persone straniere.

Inoltre, la previsione di cui all'art. 35-bis, comma 15 d.lgs. 25/2008, secondo cui “La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.”, non risponde alla realtà dei fatti, poiché i procedimenti giudiziari di impugnazione delle decisioni di rigetto delle Commissioni territoriali (che dovrebbero essere definiti entro 4 mesi), hanno tempi lunghissimi, in quanto la stessa fissazione dell'udienza è disposta dopo svariati mesi e in alcuni Tribunali dopo anni e la decisione perviene anche successivamente. La stessa Corte di cassazione non rispetta il termine di 6 mesi per la trattazione dei ricorsi.

Inoltre, va considerato che in questo periodo di grave emergenza sanitaria, la fissazione delle udienze, cui consegue la comparizione personale del/della ricorrente (ex art. 35-bis, commi 10 e 11 d.lgs. 25/2008, in assenza di videoregistrazione dell'audizione davanti alle Commissioni territoriali), espone l'interessato/a, il suo avvocato/a ed il magistrato al rischio di contagio, vietato dalle vigenti disposizioni.

Quanto ai giudizi di impugnazione delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento n. 603/2013 (cd. Regolamento Dublino) vi è un oggettivo impedimento alla loro esecuzione.

83.13

A.S. 1766

Emendamento

Art. 83

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA,
FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPANHEU, PISANI,
RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "del fermo," inserire le seguenti: "dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,"

83.14

Emendamento

Art. 83

SCHIFANI, GIAMMANCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n 386 e le sanzioni accessorie previste dall'articolo 5 della stessa legge; non è dovuta la penale prevista nell'articolo 3 della stessa legge;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede senza indugio la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio, senza indugio.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 02 marzo 2020 n. 9 le parole "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2020".»

83.15

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 83

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera f, primo periodo, sopprimere le parole: “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”

Alla lettera h sopprimere le parole: “ che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”

83.16

A.S. 1766

Emendamento

Art.83

VALENTE, RIZZOTTI, LEONE, ANGRISANI, CASOLATI, CONZATTI, DE LUCIA, FANTETTI, GINETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRUSCIANO, PAPATHEU, PISANI, RAMPI, RAUTI, RUFA, UTERBERGER, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera: "h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.";*
- b) *dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi."*

83. 17

A. S. n. 1766

Art. 83

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui al comma 7».

83.18

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 83

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di tutti gli atti giudiziari civili, penali, amministrativi e presso il Giudice del lavoro, può essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata (pec). Allo stesso modo possono essere validamente notificati tramite pec tutti gli atti che richiedono comunicazione o notifica. Tutte le udienze fissate nel periodo di cui al comma precedente sono rinviate d'ufficio e la nuova data verrà comunicata alle parti costituite e ai loro difensori a mezzo pec a cura della cancelleria. L'autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei difensori può essere validamente effettuata, oltre che sulla firma raccolta personalmente, anche su firme analogiche scansionate e pervenute a mezzo fax o e-mail al difensore, purché, in questi due casi, corredati di copia del documento di identità. Il difensore nell'autenticare la firma da atto della modalità con la quale è stata raccolta.";

b) sostituire il comma 16 con il seguente:

"16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante i seguenti strumenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile:

a) apparecchiature per la corrispondenza telefonica, che avviene in deroga al comma 8 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018;

~~b) ove possibile, apparecchiature e collegamenti telematici, con programmi che comportino applicazioni per comunicazioni audiovideo; in tali casi il limite di durata massima di dieci minuti, di~~

83. 18
257

1/2

cui al comma 6 dell'articolo 39 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, è raddoppiato.”;

c) dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi fino al 15 aprile 2020. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”.

83. 19

2/2

AS 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 83

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento delle attività degli studi notarili, fino al 30 giugno 2020, è sospesa l'efficacia della lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 "Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

83.20

IL GOVERNO 83.1000

AS. 1776

ART. 83.

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 84, sopprimere il comma 11;*
- b) *all'articolo 85, sopprimere il comma 8;*
- c) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.*



M

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 83

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

“22-bis. Lo Stato provvede all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati e dagli altri liberi professionisti per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile.

22-ter. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti o da accordi stragiudiziali.

~~22-quater. Ai liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposta la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.~~

22-quinquies. La Cassa Depositi e Prestiti provvede al pagamento di quanto dovuto dai medesimi professionisti a titolo di canone di locazione ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 01 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del professionista beneficiario in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.”.

83.21

1/2

22-sexies Le note spese devono essere liquidate entro trenta giorni dal loro deposito e le somme liquidate ai sensi dell'art. 76 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 devono essere corrisposte entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

22-septies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

83. 21

2/2

A.S. 1766
Emendamento
Articolo 83

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

“22-bis. Le disposizioni relative alle sospensioni dei termini processuali e dei termini per le procedure in materia penale non si applicano ai procedimenti per l'allontanamento d'urgenza della casa familiare di cui all'articolo 384-bis del codice di procedura penale. L'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo costituiscono giustificato motivo di spostamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali di cui al decreto legge 23 febbraio, n. 6 e delle successive disposizioni adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid19”

83. 22

A.S. 1766

BALBONI, CALANDRINI

ART. 83

Aggiungere in fine il seguente comma:

«22-bis. L'art. 650 C.P. è sostituito dal seguente;

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000€ a 5.000 €”.»

83. 23

CIRIANI, CALANDRINI

ARTICOLO 83

Dopo l'art. 83 inserire il seguente:

"Art. 83-bis

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-bis, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-bis.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui si conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243."

83.0.1

Calandrini

ARTICOLO 83

Dopo l'art. 83 inserire il seguente:

“Art. 83-bis

(Concordato preventivo, concordato in continuità, accordo di ristrutturazione debiti e transazione fiscale)

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-bis, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-bis.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243.”.

83.0.2

2/2

AS 1766
Emendamento
Art. 84

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti da notificarsi alle altre parti, con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato, sulla base dei presupposti di cui all'articolo 55, commi 1 e 9 e nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. Il periodo di sospensione previsto dal presente comma si applica anche alla proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 ed al ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ed a tutti i termini agli stessi correlati.

- b) al comma 2 le parole "15 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "31 maggio" e le parole "di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine" sono sostituite dalle seguenti "di quattro giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro due giorni liberi prima";

84.1

c) al comma 5 le parole “su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note” sono sostituite dalle parole “su istanza depositata entro cinque giorni liberi prima dell’udienza”

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.”

e) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse.

84.1

A.S.1766

EMENDAMENTO

ART. 84

D'ANGELO, LOMUTI, CRUCIOLI, EVANGELISTA, PIARULLI, GIARRUSSO, RICCARDI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 7 del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso.».

84.2

A. S. n. 1766

Art. 85

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» con le seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».

85.1

AS 1766

EMENDAMENTO

ART. 85

AIMI

Dopo l'art. 85 aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

1.L'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 è abrogato.»

85.0.1